

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 16 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 28 LUGLIO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore 9,45, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria e in seduta pubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida – **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Pugliese Carlo.

Sono assenti i Consiglieri Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Ciaravino Salvatore e Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta e dà comunicazione dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

Il Presidente dà atto che inizialmente si procederà in seduta pubblica per l'espletamento del prescritto giuramento, a norma dell'art. 8 della Legge n. 247/2012, da parte del praticante Avvocato Dott. **Russo Gabriele**, ammesso ad esercitare il patrocinio sostitutivo di cui all'art. 41, comma 12, della citata legge, nell'ultima seduta dell'8 luglio 2021.

Alle ore **9,50** viene introdotto in aula consiliare il praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo Dott. **Russo Gabriele**, nato a Palermo il 29/12/1994.

Chiamato a rendere la dichiarazione di impegno solenne, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, ripete la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separato verbale, il Consigliere Segretario dichiara il praticante avvocato Dott. **Russo Gabriele**, come sopra generalizzato, ammesso ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, esclusivamente in sostituzione dell'avvocato Baldassare Lauria, presso il quale svolge la pratica, per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dal 26 maggio 2021. Dispone altresì che il verbale di impegno solenne venga trasmesso al Presidente del Tribunale di Trapani ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Alle ore 9,55, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, precisando che l'adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Richieste di parere di congruità sui compensi professionali;
- 2) Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili;
- 3) Revisione Albo Avvocati;
- 4) Rilascio certificati di compiuta pratica:
- 5) Pratica forense:
- 6) Consiglio Nazionale Forense;
- 7) Esposti e segnalazioni:
- 8) Cassa Nazionale di Previdenza Forense – segnalazione mancato invio Modelli 5:
- 9) Decisioni disciplinari;
- 10) Approvazione preventivi fornitori;
- 11) Proposte di convenzione.

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il Presidente riferisce che è giunta notizia che alcuni Avvocati del Foro di Trapani, nei giorni scorsi, si siano recati presso il Comune di Trapani al fine di esercitare il diritto costituzionale di firma dei sei referendum indetti da alcune forze politiche, afferenti a quesiti che abbracciano temi di rilevante e attuale significanza costituzionale in materia di giustizia.

Da parte degli impiegati addetti si è loro comunicato che non era possibile sottoscrivere i quesiti referendari per mancanza della relativa modulistica. Tale diniego costituisce una palese negazione del diritto costituzionale di voto.

È ovvio che tale carenza debba essere immediatamente superata con l'acquisizione, da parte del Comune, dei moduli mancanti.

Il Presidente propone pertanto di inoltrare con urgenza una nota al Sig. Sindaco di Trapani affinché provveda a risolvere la criticità rilevata. Il Consiglio delibera in conformità.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del giorno (RICHIESTE DI PARERE DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) e il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

A) Con riferimento all'istanza N. 2139/2021 di prot. del 22/06/2021 – F13 P N. 9/2021 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte, quale difensore d'ufficio, della =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Domenico Amoroso, esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'iscritta, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 2139/2021 del 22/06/2021 – F13 P N. 9/2021) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio =====, nel procedimento penale n. =====/2020 R.G.N.R. Mod. 21 bis celebrato avanti il Giudice di Pace di Trapani, definito con sentenza n. =====/2021 Reg. Sent. del 01.06.2021.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Amoroso Domenico;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

B) Con riferimento all'istanza N. 2177/2021 di prot. del 24/06/2021 - **F.13 C N. 9/2021** presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore della =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Brigida Adamo, esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'iscritto, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Miceli Salvino (Prot. N. 2177/2021 del 24/6/2021 – F13 C N. 9/2021) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di istanza per la liquidazione dei compensi professionali nei confronti del proprio cliente =====, per le prestazioni professionali in ambito civile di seguito indicate:

=====omissis =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi per prestazioni di assistenza in materia civile previsti dai parametri vigenti all'epoca della conclusione delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018);

Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura delle controversie, al grado delle autorità adite, al numero e all'importanza delle questioni trattate, alla quantità e qualità delle attività compiute, stimasi congrua la liquidazione del compenso pari ad euro =====, in applicazione del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Brigida Adamo, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso complessivo, di CPA e IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002,

novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Vincenzo Perniciaro in relazione all'istanza N. 682/2021 G.P., all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 121/2021 G.P.; N. 347/2021 G.P.; N. 380/2021 G.P.; N. 386/2021 G.P.; N. 419/2021 G.P.; N. 454/2021 G.P.; N. 464/2021 G.P.; N. 467/2021 G.P.; N. 477/2021 G.P.; N. 498/2021 G.P.; N. 507/2021 G.P.; N. 509/2021 G.P.; N. 553/2021 G.P.; N. 556/2021 G.P.; N. 576/2021 G.P.; N. 597/2021 G.P.; N. 610/2021 G.P.; N. 617/2021 G.P.; N. 618/2021 G.P.; N. 619/2021 G.P.; N. 620/2021 G.P.; N. 622/2021 G.P.; N. 627/2021 G.P.; N. 630/2021 G.P.; N. 631/2021 G.P.; N. 632/2021 G.P.; N. 635/2021 G.P.; N. 636/2021 G.P.; N. 638/2021 G.P.; N. 639/2021 G.P.; N. 640/2021 G.P.; N. 642/2021 G.P.; N. 643/2021 G.P.; N. 644/2021 G.P.; N. 645/2021 G.P.; N. 646/2021 G.P.; N. 647/2021 G.P.; N. 648/2021 G.P.; N. 649/2021 G.P.; N. 651/2021 G.P.; N. 653/2021 G.P.; N. 654/2021 G.P.; N. 655/2021 G.P.; N. 656/2021 G.P.; N. 657/2021 G.P.; N. 658/2021 G.P.; N. 659/2021 G.P.; N. 660/2021 G.P.; N. 661/2021 G.P.; N. 662/2021 G.P.; N. 664/2021 G.P.; N. 665/2021 G.P.; N. 667/2021 G.P.; N. 668/2021 G.P.; N. 669/2021 G.P.; N. 670/2021 G.P.; N. 671/2021 G.P.; N. 672/2021 G.P.; N. 673/2021 G.P.; N. 674/2021 G.P.; N. 675/2021 G.P.; N. 676/2021 G.P.; N. 678/2021 G.P.; N. 680/2021 G.P.; N. 681/2021 G.P.; N. 682/2021 G.P.; N. 683/2021 G.P.; N. 684/2021 G.P.; N. 685/2021 G.P.; N. 687/2021 G.P.; N. 688/2021 G.P.; N. 689/2021 G.P.; N. 690/2021 G.P.; N. 691/2021 G.P.; N. 692/2021 G.P.; N. 695/2021 G.P.; N. 696/2021 G.P.; N. 697/2021 G.P.; N. 698/2021 G.P.; N. 699/2021 G.P.; N. 700/2021 G.P.; N. 701/2021 G.P.; N. 702/2021 G.P.; N. 703/2021 G.P.; N. 704/2021 G.P.; N. 705/2021 G.P.; N. 706/2021 G.P.; N. 707/2021 G.P.; N. 708/2021 G.P.; N. 709/2021 G.P.; N. 710/2021 G.P.; N. 711/2021 G.P.; N. 714/2021 G.P.; N. 718/2021 G.P.; N. 719/2021 G.P.; N. 721/2021 G.P.; N. 723/2021 G.P.; N. 724/2021 G.P.; N. 725/2021 G.P.; N. 726/2021 G.P.; N. 728/2021 G.P.; N. 729/2021 G.P.; N. 730/2021 G.P.; N. 731/2021 G.P.; N. 732/2021 G.P.; N. 733/2021 G.P.; N. 734/2021 G.P.; N. 735/2021 G.P.; N. 736/2021 G.P.; N. 737/2021 G.P.; N. 738/2021 G.P.; N. 740/2021 G.P.; N. 741/2021 G.P.; N. 742/2021 G.P.; N. 743/2021 G.P.; N. 744/2021 G.P.; N. 745/2021 G.P.; N. 746/2021 G.P.; N. 747/2021 G.P.; N. 748/2021 G.P.; N. 749/2021 G.P.; N. 750/2021 G.P.; N. 751/2021 G.P.; N. 752/2021 G.P.; N. 753/2021 G.P.; N. 754/2021 G.P.; N. 755/2021 G.P.; N. 756/2021 G.P.; N. 757/2021 G.P.; N. 758/2021 G.P.; N. 759/2021 G.P.; N. 760/2021 G.P.; N. 761/2021 G.P.; N. 762/2021 G.P.; N. 763/2021 G.P.; N. 764/2021 G.P.; N. 765/2021 G.P.; N. 766/2021 G.P.; N. 768/2021 G.P.; N. 769/2021 G.P.; N. 770/2021 G.P.; N. 771/2021 G.P.; N. 772/2021 G.P.; N. 773/2021 G.P.; N. 774/2021 G.P.; N. 775/2021 G.P.; N. 776/2021 G.P.; N. 777/2021 G.P.; N. 778/2021 G.P.; N. 779/2021 G.P.; N. 780/2021 G.P.; N. 781/2021 G.P.; N. 782/2021 G.P.; N.

783/2021 G.P.; N. 784/2021 G.P.; N. 785/2021 G.P.; N. 786/2021 G.P.; N. 787/2021 G.P.; N. 788/2021 G.P.; N. 789/2021 G.P.; N. 790/2021 G.P.; N. 791/2021 G.P.; N. 792/2021 G.P.; N. 793/2021 G.P.; N. 794/2021 G.P.; N. 795/2021 G.P.; N. 796/2021 G.P.; N. 797/2021 G.P.; N. 798/2021 G.P.; N. 799/2021 G.P.; N. 801/2021 G.P.; N. 803/2021 G.P.; N. 804/2021 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20.07.2021 dall'Avv. =====, il quale ha richiesto la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 218/2021 G.P. del 22/04/2021 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato adottato in favore della =====, per promuovere un giudizio civile innanzi il Tribunale di Trapani nei confronti di =====avente ad oggetto responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.. Ciò in quanto in prima istanza era stato indicato il Tribunale di Trapani, quale Autorità Giudiziaria competente della trattazione della controversia, poi successivamente, a seguito di un ricalcolo del valore della causa, è emerso che la competenza del procedimento giudiziario era del Giudice di Pace di Trapani anziché del Tribunale.

Il Consiglio:

Letta l'istanza presentata in data 20.07.2021 dall'Avv. =====volta ad ottenere la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 218/2021 G.P. del 22/04/2021 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato della =====, per promuovere un giudizio civile innanzi il Tribunale di Trapani nei confronti di ===== avente ad oggetto responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;

Ritenuto che nell'istanza di ammissione presentata dalla Sig.ra =====è stato erroneamente indicato il Tribunale di Trapani, quale Autorità Giudiziaria competente alla trattazione della controversia, anziché il Giudice di Pace di Trapani;

richiamata la delibera consiliare n. 218/2021 G.P. del 22/04/2021;

DELIBERA

per quanto detto in premessa

1) di modificare parzialmente il provvedimento consiliare n. 218/2021 G.P. del 22/04/2021, come segue:

“**DELIBERA** di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la Sig.ra ===== (....) per promuovere un giudizio innanzi il “**Giudice di Pace di Trapani**” nei confronti di ===== avente ad oggetto responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”

2) di confermare la validità della citata determinazione n. 218/2021 G.P. del 22/04/2021 in ogni altra parte;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'istante, all'avvocato nominato ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

Si dà atto che alle ore 10,00 entra in aula consiliare e partecipa alla seduta il Consigliere Avv. Giacomina Castiglione, risultando così presenti n. 9 consiglieri.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (**REVISIONE ALBO AVVOCATI**), il Presidente comunica che l'Avv. =====, con pec del 14.07.2021, ha fornito riscontro alla richiesta del Consiglio, volta ad ottenere chiarimenti in relazione alla circostanza appresa da fonti giornalistiche, in particolare dall'articolo di stampa riguardante =====, secondo cui la stessa ricoprirebbe il ruolo di insegnante di sostegno.

Nello specifico, l'Avv. =====, nel rispondere al Consiglio, ha comunicato che “*allo stato dei fatti, la predetta non detiene alcun rapporto di lavoro subordinato e/o dipendente con enti e/o amministrazioni pubbliche e/o private*” e di essere in possesso delle ulteriori condizioni di permanenza all'albo (assolvimento obbligo formativo, titolarità della partita iva, domicilio professionale in =====, PEC, regolarità contributiva nei confronti dell'Ordine e della Cassa Forense, titolarità polizza responsabilità professionale).

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell'Avv. =====, inviata in riscontro alla richiesta del Consiglio, dopo ampia discussione, ad unanimità, delibera di invitare l'Avv. ===== a fornire, entro e non oltre il prossimo 7 settembre 2021, ogni informazione utile a chiarire se la stessa, nel corso del 2021, abbia mai ricoperto incarichi quale docente. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali.

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (**REVISIONE ALBO AVVOCATI**), il Presidente comunica che ===== omissis =====.

Il Consiglio, ad unanimità, delibera di richiedere tanto ===== i necessari chiarimenti in merito alla circostanza rilevata.

Infatti, allo stato, non risulterebbe =====. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 9/7/2021 dalla Dott.ssa **Figliolia Eleonora**, nata a Erice (TP) il 13/01/1993, iscritta al **N. 2876** del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 18/7/2019, la quale, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 07/07/2021 con la quale la Dott.ssa =====, iscritta al N. 2934 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 25/11/2020, ha richiesto l'esonero dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense), ai sensi dell'art. 4 comma 5° della convenzione per i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, stipulata il 12/02/2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani.

Ciò in quanto la stessa sta svolgendo, a far data dal 09/01/2020, il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), presso il locale Tribunale. Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 08/07/2021 del =====, iscritto al N. 2832 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 08/05/2018, il quale ha richiesto al Consiglio di voler ritenere giustificata l'interruzione del tirocinio forense dal 21 agosto 2019 ad oggi, causata gravi

e seri motivi familiari (comprovati documentalmente nell'istanza) e di essere autorizzato a concludere l'ultimo semestre di pratica con l'assegnazione di una nuova decorrenza.

Riferisce inoltre che il =====, con delibera consiliare del 17/12/2018, ha già ottenuto l'autorizzazione a ricominciare il prescritto periodo di tirocinio forense con decorrenza dal 20/08/2018, dopo una interruzione della pratica a causa dell'intensa attività lavorativa presso la P.A. di cui lo stesso è dipendente ===== e che lo stesso ha completato il primo anno di pratica (20.08.2018-20.08.2019) senza depositare il libretto di pratica alle scadenze prefissate per le previste vidimazioni.

Il Consiglio, esaminata la richiesta nonché la documentazione allegata e valutate le ragioni giustificative addotte dall'istante a sostegno della domanda, richiamato l'art. 7 comma 2 del D.M. 70/2016 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247); ritenuto che non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per l'applicazione del comma 8 del citato articolo 7 del D.M. 70/2016, delibera di riconoscere la validità del periodo di pratica svolto (primo e secondo semestre), autorizzando il ===== a riprendere il terzo semestre di tirocinio forense con decorrenza dal 01/09/2021.

§ Passando all'esame del sesto punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con circolare n. 4/2021 del 16.07.2021, al fine di dare il massimo impulso all'avvio in esercizio del Sistema Informatico Centrale previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia 16 agosto 2016, n. 178 (regolamento che disciplina la tenuta e l'aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine). ha richiesto l'inoltro, entro il 10 agosto 2021, del parere del Consiglio dell'Ordine in merito alle specifiche tecniche che dovranno essere adottate dal C.N.F. con riguardo al Sistema Informatico Centrale.

Con riferimento alla suddetta circolare, il Consigliere Segretario riferisce che, sulla base delle specifiche tecniche del sistema informatico centrale, così come individuate nell'allegato A del citato decreto N. 178/2016, l'attuale software gestionale dell'Ordine non risulta dotato di tutte le funzionalità prescritte dal citato regolamento ed è inevitabilmente destinato ad una sostanziale implementazione.

Infatti, l'attuale sistema gestionale dell'Ordine per la tenuta dell'Albo non prevede tutte le informazioni relative agli iscritti, così come stabilito dagli artt. 2,3 e 4 del Decreto del Ministero della Giustizia 16 agosto 2016, n. 178. Inoltre, i tracciati record che dovranno essere utilizzati per lo scambio dei flussi informativi dai COA verso il C.N.F., dovranno possedere determinate specifiche tecniche non previste dall'attuale funzione export del sistema gestionale di tenuta dell'Albo in uso presso il nostro Ordine.

Sono stati, pertanto, avviati i contatti con la consulente informatica dell'Ordine, dott.ssa Giacalone Daniela, la quale si è già impegnata a valutare la fattibilità degli aggiornamenti utili per adeguare il sistema informatico dell'Ordine per la gestione degli iscritti alle nuove esigenze e specifiche tecniche, così come delineate dal Consiglio Nazionale Forense, riservandosi di prospettare i costi per la realizzazione delle richieste implementazioni tecniche sui sistemi in dotazione.

Il Consiglio, consapevole che l'avvio del SIC (Sistema Informatico Centrale) è un obbligo previsto dalla vigente normativa, evidenzia tuttavia che il passaggio al nuovo sistema comporterà non poche difficoltà tecniche, alle quali si potrà far fronte solo se il C.N.F. terrà conto delle tempistiche e delle esigenze di tutti quegli Ordini, che, come il nostro, non risultano dotati di cooperazione applicativa ovvero di un sistema di interscambio automatico di informazioni con il sistema informatico centrale. A tal fine, il Consiglio delibera di chiedere al Consiglio Nazionale Forense di valutare una eventuale proroga dell'avvio in esercizio del Sistema Informatico Centrale.

§ Passando all'esame del settimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che:

A) Il =====, con nota del 09.07.2021, ha trasmesso un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione dell'esposto nei confronti dall'Avv. ===== al **N. 23/2021 F 12 del R. G. Esp.** e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia =====.

B) L'Avv. =====, con pec del 19/7/2021, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione dell'esposto nei confronti dall'Avv. ===== al **N. 24/2021 F 12 del R. G. Esp.** e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio

Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

C) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, con pec del 21/7/2021, ha trasmesso l'esposto presentato dall'Avv. ===== nei confronti dell'Avv. =====.

Il Consiglio, ===== omissis =====.

§ Passando all'esame dell'ottavo punto posto all'O.d.G. (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE – SEGNALAZIONE MANCATO INVIO MODELLI 5), il Consigliere Segretario comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota n. 124405/2021 di Prot. dell'11.05.2021, assunta al prot. di questo Ufficio al n. 1723 del 12.05.2021, ha trasmesso l'elenco degli iscritti che risultavano inadempienti all'invio della comunicazione annuale obbligatoria, di cui all'art. 9 della Legge n. 141/1992, concernente il reddito netto professionale I.R.P.E.F. ed il volume d'affari I.V.A. prodotti negli anni 2010 (**Mod. 5/2011**), 2011 (**Mod. 5/2012**) e 2018 (**Mod. 5/2019**).

In conseguenza di ciò, il Presidente, in data 26/05/2021, ha disposto l'inoltro a tutti gli iscritti interessati di un apposito avviso con invito a regolarizzare la posizione nei confronti di Cassa Forense entro il 30/06/2021. Allo stato, non hanno riscontrato la richiesta del Consiglio (deposito di attestazione di avvenuto inoltro a Cassa Forense delle prescritte comunicazioni) e risultano pertanto ancora inadempienti i signori: =====.

Il Consiglio dispone la comparizione degli Avv.ti ===== per la seduta del 9 settembre 2021 alle ore 14,30.

Per quanto riguarda l'Avv. ===== (irreperibile), Il Consiglio dispone la comparizione per la seduta del 28.10.2021 stante l'attuale irreperibilità dell'iscritto, così come risultante agli atti del Consiglio.

Per ciò che riguarda l'Avv. =====, il Consiglio dispone il non luogo a procedere in quanto l'Avv. ===== risulta allo stato sospeso per gli stessi addebiti e più specificatamente per il mancato invio dei modelli 5 dal 2012 in poi.

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE – SEGNALAZIONE MANCATO INVIO MODELLI 5), il Consigliere Segretario comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota n. 182624/2021 di Prot. del 21.07.2021, assunta al prot. di questo Ufficio al n. 2429 del 21.07.2021, ha trasmesso l'elenco degli

iscritti che, nonostante le precedenti segnalazioni ai fini disciplinari, risultano ancora inadempienti all'invio dei Modelli 5:

===== omissis =====

Il Consiglio dispone di riscontrare la nota n. 182624/2021 di Prot. del 21.07.2021 della Cassa Forense, comunicando che l'Avv. ===== non risulta più iscritto all'Albo degli Avvocati di Trapani dal 22.10.2013, a seguito di cancellazione a domanda.

Per quanto riguarda le altre posizioni che riguardano gli Avvocati =====, il Consiglio delibera di notificare la Cassa Forense sullo stato dei procedimenti avviati nei confronti degli iscritti segnalati.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO), il Consigliere Segretario riferisce che:

A) Il C.D.D. di Caltanissetta, con nota del 9.07.2021, ha trasmesso copia del verbale della seduta plenaria dell'11.06.2021 in cui è stata disposta l'archiviazione degli esposti presentati dall'Avv. =====. Il Consiglio prende atto.

B) Il C.D.D. di Caltanissetta, con nota del 12.07.2021, ha trasmesso copia del verbale della seduta plenaria del 14.5.2021, in cui è stata disposta l'archiviazione all'esposto N. 23-bis/2020 dell'8/9/2020 presentato dagli Avv.ti =====. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (APPROVAZIONE PREVENTIVI), il Consigliere Tesoriere comunica che la ditta **Damper Sistemi**, con nota del 09.07.2020, ha trasmesso preventivo per la fornitura di antivirus firewall prodotto dalla Zyxel ICARD BUNDLE 60/60W 1 anno 60 60W icard bundle servizi application intelligence e idp content filtering (https filtering e geo ip), anti virus bitdefender, anti spam e Anti Ransomware per una spesa complessiva di **€ 447,00** oltre iva. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT, delibera di approvare il preventivo della ditta Damper Sistemi di Perinzano Daniele per la fornitura di antivirus firewall prodotto dalla Zyxel per un totale complessivo di euro 447,00 iva esclusa. Dispone altresì che la somma oggi impegnata con il presente provvedimento sarà imputata al capitolo 18.4 ACQUISTO BENI - Software e che si procederà alla liquidazione della spesa a fornitura effettuata e previa presentazione di regolare fattura elettronica.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (PROPOSTE DI CONVENZIONE), il Consigliere Segretario comunica che la Simple Broker srl, con pec del 19 luglio 2021, ha trasmesso proposta di convenzione rivolta agli iscritti per la sottoscrizione di polizza di responsabilità civile professionale. Il Consiglio approva la proposta di convenzione e autorizza il Presidente alla sottoscrizione.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (RIMBORSI), il Consigliere Tesoriere comunica che l'Avv. Giacoma Castiglione, n. q. di Presidente del C.P.O. dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, con nota del 26/07/2021, ha richiesto il rimborso delle spese pari a € 573,81 sostenute per la partecipazione, quale delegata autorizzata dal Consiglio con delibera del 24/06/2021, alla sessione straordinaria del 34° Congresso Nazionale Forense tenutasi in Roma nei gg. 23 e 24 luglio 2021. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT, delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Giacoma Castiglione dell'importo pari ad € 573,81, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ Sempre in relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (RIMBORSI), il Consigliere Tesoriere comunica che l'Avv. Vito Galluffo, con nota del 27/07/2021, ha richiesto il rimborso delle spese pari a € 342,00 sostenute per la partecipazione quale delegato di diritto alla sessione straordinaria del 34° Congresso Nazionale Forense tenutasi in Roma nei gg. 23 e 24 luglio 2021. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Marabete Giuseppe nella qualità di RPCT, delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Vito Galluffo dell'importo pari ad € 342,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ Passando all'esame del tredicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata il 28.07.2021 dal Sig. Stefano Giacalone, in qualità di legale rappresentante della H Advice s.r.l., con sede in Palermo, il quale ha richiesto l'accREDITAMENTO dell'evento formativo dal titolo Summer School "Wealth Planning & Real Estate Management" che si terrà dal 31 Agosto al 3 Settembre 2021 per complessive 22 ore di formazione presso il Palazzo

Sales in Erice (capienza: 20 posti in presenza), oltre che in modalità FAD (massimo 50 in video collegamento). La partecipazione all'evento formativo sarà gratuita per tutti titolari di borse di studio e a pagamento al costo di € 250,00 per tutti gli altri partecipanti in presenza e € 175,00 per i partecipanti on line non titolari di borsa di studio.

Al contempo, è stato richiesto al Consiglio dell'Ordine di voler fornire il patrocinio gratuito per l'evento formativo per il quale si richiede il riconoscimento dei crediti, con conseguente utilizzo del logo del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio delibera l'accREDITAMENTO dell'evento formativo dal titolo Summer School "Wealth Planning & Real Estate Management" con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi per ogni singola sessione, in cui risulta articolato l'evento, per un totale di n. 15 crediti per la partecipazione integrale. Il Consiglio dispone altresì autorizzare l'utilizzo del logo dell'Ordine.

§ In relazione al quattordicesimo punto dell'ordine del giorno (CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALBO ANNO 2020), il Consigliere Tesoriere comunica che, ai sensi dell'art. 29⁶ della Legge 31/12/2012, n. 247, l'Avv. ===== risulta ancora inadempiente all'obbligo del versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e/o Registro professionale sia per l'anno 2020 che per il 2019. Riferisce che l'Avv. ===== non è titolare di un domicilio digitale attivo (infatti risulta allo stato sospeso per mancata comunicazione del domicilio digitale a norma dell'art. 16, comma 7 bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2.) ed è inoltre irreperibile al domicilio professionale fornito con la conseguenza che risulta difficoltosa e dispendiosa la notifica all'Avv. ===== di qualsivoglia comunicazione.

Per queste ragioni, si è reso necessario procedere alla notifica a mezzo U.G., anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., all'indirizzo di residenza risultante da certificazione rilasciata dall'ufficio anagrafe del Comune di Trapani.

Alla data odierna, la notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non risulta perfezionata, ragion per cui si dovrà procedere a nuova convocazione. Il Consigliere Tesoriere propone di procedere, con il medesimo atto, alla contestazione del mancato pagamento dei contributi 2019, 2020 e 2021.

Tutto ciò premesso, il Consiglio, sentito il Tesoriere, dispone la comparizione dell'Avv. ===== per la seduta del 28.10.2021 alle ore 14,30. Manda all'ufficio di segreteria per gli adempimenti consequenziali.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,20 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 9 settembre 2021 alle ore 14,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando

Avv. Vito Galluffo